

Informativa per la clientela di studio

N. 112 del 09.07.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Piccoli coloni e compartecipanti familiari. Contributi 2014

*Per l'anno 2014, l'INPS ha reso noti i contributi dovuti dai concedenti per i **piccoli coloni e compartecipanti familiari**. In particolare, viene specificato che l'aliquota contributiva complessivamente dovuta è pari al **43,44%**, composta nel modo seguente:*

- ✓ **34,60%** dovuti dal concedente;
- ✓ **8,84%** dovuti dal concessionario.

Premessa

L'Istituto previdenziale ha fornito la tabella riepilogativa delle varie voci che compongono l'aliquota contributiva dovuta dall'1.1.2014 al 31.12.2014 dai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Aliquota contributiva dovuta al F.P.L.D

Considerato l'aumento dello **0,20%** dell'aliquota dovuta al F.P.L.D. per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti, così come stabilito dall'art. 3, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, è nostra cura metterLa al corrente che - per l'anno 2014 - le aliquote sono state così fissate:

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 -		
Concedente	Concessionario	Totale
19,5% (esclusa la quota base pari allo 0,11%)	8,84%	27,99%

Esoneri delle aliquote contributive

In tema di riduzione degli oneri sociali i concedenti, che versano l'aliquota dello **0,43%** per gli assegni familiari, sono esonerati dalle seguenti aliquote:

Esoneri aliquote contributive	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Per i concedenti, inoltre, opera anche un esonero sull'aliquota della disoccupazione, come di seguito illustrato:

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005	1% (*)

() L'esonero vale prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall'art. 120 della L. n. 388/2000, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il TFR, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.*

Contributi INAIL

Per quanto riguarda invece i contributi INAIL (per l'assistenza infortuni sul lavoro), le aliquote da applicare dal 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

Assistenza infortuni sul lavoro	10,125%
Addizionale infortuni sul lavoro	3,1185%

Recupero INAIL danno biologico

Le ricordiamo, inoltre, che ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli è maggiorata:

- ✓ dello **0,16%** dell'aliquota vigente per l'anno 2012.

Dunque, per l'anno in corso, il recupero sarà posto in riscossione unitamente alla contribuzione obbligatoria, mediante il **modello F24**, nel seguente modo:

2012	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo assistenza infortuni sul lavoro	$10,125 \times 0,16\% = \mathbf{0,0162\%}$
	Addizionale oneri danno biologico sul contributo addizionale assistenza infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 0,16\% = \mathbf{0,0050\%}$

Le agevolazioni per zone tariffarie

Sul versante delle agevolazioni invece, l'art. 1, c. 45 della Legge di Stabilità 2011 ha previsto che, per il corrente anno, continueranno ad applicarsi le seguenti agevolazioni per zona tariffaria:

Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati	-	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Modalità di pagamento

Infine, Le ricordiamo che i contributi vanno versati mediante il **modello F24** presso un qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini:

- ✓ **16 luglio 2014** (I rata);
- ✓ **16 settembre 2014** (II rata);
- ✓ **17 novembre 2014** (III rata);
- ✓ e il **16 gennaio 2015** (IV rata).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....